

**Da presentarsi in duplice esemplare**

**Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara**

**Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di giochi leciti e/o per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento in SALE GIOCHI.**

Il/La sottoscritt. ....  
nat.. a ..... il ..... e residente a .....  
in Via ..... n..... di nazionalità .....  
codice fiscale |\_|\_|\_|\_| |\_|\_|\_|\_|\_| |\_|\_|\_|\_|\_| |\_|\_|\_|\_|\_|  
nella qualità di :

- Titolare dell'omonima DITTA INDIVIDUALE  
C.F. n. .... con sede nel Comune di .....  
C.A.P. .... Via ..... tel./Cell. ....
- Legale rappresentante della SOCIETA':  
.....  
C.F. n. .... con sede nel Comune di .....  
C.A.P. .... Via ..... tel./Cell.:.....

**DICHIARA**

Che dalla data di presentazione della domanda (timbro di arrivo) inizierà:

- l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento nel locale sito in questo Comune in Via .....  
per il quale è stata inoltrata domanda di autorizzazione ex art. 86 TULPS prot. n° .....del.....  
All'interno del locale sono installati i seguenti apparecchi:

n....	apparecchi e/o congegni di cui <u>all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.</u> ;
n....	apparecchi e/o congegni di cui <u>all'art. 110, comma 7, lett. a), del T.U.L.P.S.</u> ;
n....	apparecchi e/o congegni di cui <u>all'art. 110, comma 7, lett. c), del T.U.L.P.S.</u>
n....	Giochi leciti di cui <u>all'art. 86, comma 1 del T.U.L.P.S.</u> ;

**a tal fine DICHIARA**

ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:

- che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell'impresa ai sensi del D.Lgs n.159/2011 (codice antimafia)\*;
- di essere esente da una qualsiasi causa ostantiva prevista negli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
- che il locale destinato all'attività risponde a tutti i requisiti urbanistici, igienico sanitari e di sorvegliabilità per l'esercizio dell'attività medesima;
- che gli apparecchi installati sono stati forniti dalla ditta .....  
..... con sede in  
..... e risultano tutti in  
possesso del regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato  
di .....in data .....

In Fede

---

Ferrara, .....

\*(in caso di società compilare anche l'allegato A "Dichiarazione d'altre persone amministratori, soci indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci; per S.p.a., S.a.s., S.a.p.a., S.r.l: tutti i legali rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi).

N.B.:

- ***alla presente deve essere allegata copia fotostatica semplice di un documento di identità personale del richiedente/dichiarante, in corso di validità.***
- ***copia del regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.***
- ***l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS é vietato ai minori di anni 18.***
- ***l'installabilità degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera a), c) del TULPS é consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del testo unico medesimo.***

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. leg.vo 196/2004: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*

Responsabile del procedimento: Nanni D.ssa Nilla  
Informazioni telefoniche: Tel. 0532/419922  
Apertura Pubblico: Lunedì - Martedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

## TIPOLOGIE DI APPARECCHI E CONGEGNI

<b><u>Art. 110, comma 6, del TULPS:</u></b>	si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non é inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
<b><u>Art. 110, comma 7, lett. a), del TULPS:</u></b>	apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non é superiore a venti volte il costo della partita;
<b><u>Art. 110, comma 7, lett. b), del TULPS:</u></b>	<p>apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte.</p> <p><u>Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.</u></p> <p>Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;</p> <p>DAL 1° MAGGIO 2004 NON È PIÙ CONSENTITO TENERE IN FUNZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI O PUNTI DI RACCOLTA DI GIOCHI AUTORIZZATI GLI APPARECCHI DA GIOCO (COSIDDETTI "VIDEOPOKER") INDICATI NEL COMMA 7, LETT. B), DELL'ART. 110 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S.</p>
<b><u>Art. 110, comma 7, lett. c), del TULPS:</u></b>	apparecchi e congegni, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

